

Foglio ufficiale

1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

Decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del 1° aprile 2007 per il periodo 2007-2011

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamate le vigenti disposizioni costituzionali relative all'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato;

richiamata la legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e il relativo regolamento di applicazione della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

decreta:

Art. 1 Data dell'elezione e convocazione delle assemblee comunali (art. 35, 52, 58 Cost. cant. e 18 LEDP)

Le assemblee comunali del Cantone sono convocate per il giorno di **domenica 1° aprile 2007** per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, in un unico circondario costituito dall'intero Cantone, con il sistema del voto proporzionale stabilito dai disposti costituzionali e secondo le norme e le modalità della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) nonché del Regolamento d'applicazione (RALEDP).

Art. 2 Pubblicazione e aggiornamento del catalogo elettorale (art. 6 e segg. LEDP)

La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, che avviene durante tutto il mese di gennaio 2007, vale anche per le elezioni cantonali del **1° aprile 2007**.

Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli artt. 161 e 162 LEDP.

Art. 3 Diritto di eleggibilità (artt. 29 Cost. cant. e 9 LEDP)

È eleggibile a membro di un'autorità cantonale chi ha diritto di voto a livello federale.

Nelle elezioni popolari cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti.

L'eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dal giorno della proclamazione degli eletti.

Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

Art. 4 Esclusione dai diritti politici**(artt. 27 Cost. cant., 11 e segg LEDP e 6 RALEDP)**

È escluso dall'esercizio dei diritti politici l'interdetto per infermità o debolezza mentale e incapace di discernimento. L'accertamento della capacità di discernimento avviene d'ufficio ed è disciplinata dagli artt. 12 LEDP e 6 RALEDP.

L'esercizio del diritto di voto degli interdetti in base all'art. 369 CCS dipende essenzialmente dalla loro capacità di discernimento. Nel caso in cui la persona interdetta in conformità dell'art. 369 CCS fosse ritenuta capace di discernimento verrà iscritta nel catalogo elettorale del Comune di domicilio con la relativa menzione.

Gli altri casi di interdizione di cui agli artt. 370, 371 e 372 CCS non sono motivo di esclusione dall'esercizio dei diritti politici.

Art. 5 Presentazione delle candidature**(artt. 57, 58, 160 LEDP e 24 RALEDP)**

Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di candidati.

Nelle elezioni con il sistema proporzionale **ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre.**

I Partiti, Movimenti, ecc. sono invitati a presentare denominazioni di lista che non si prestino a confusione (p.es. denominazioni e sigle comunemente associate ad altri Partiti, Movimenti, ecc.).

Le proposte di candidati devono essere depositate a mano **in doppio esemplare originale, alla Cancelleria dello Stato, Palazzo delle Orsoline, Piano terreno, Sportello n. 84 , 6501 Bellinzona, entro le ore 18.00 di lunedì 12 febbraio 2007.**

I candidati devono essere designati unicamente con **cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno) e domicilio.**

Ogni proposta di candidatura non può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, né un candidato può figurare su più liste per lo stesso potere.

I candidati non possono firmare la proposta sulla quale sono designati (divieto di autoproposta) né quelle di altre liste per lo stesso potere.

Se un candidato è designato su due o più proposte alle quali ha dato la sua adesione o figura quale candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un'altra, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le liste.

Il cittadino ticinese all'estero che ha ossequiato la procedura prevista dalla legislazione federale di immatricolazione presso una rappresentanza svizzera e risulta

iscritto nel catalogo elettorale può candidarsi per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

Il cittadino svizzero e il cittadino ticinese all'estero che raggiungono la maggiore età domenica 1° aprile 2007 possono candidarsi per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

Al momento della presentazione delle proposte di candidature si invita ad allegare una distinta redatta con il computer dei candidati e dei proponenti utilizzando i modelli pubblicati nel sito per agevolare il compito degli addetti cantonali preposti alla verifica delle proposte.

È raccomandata la consultazione delle istruzioni pubblicate in internet, prima di procedere alla compilazione dei modelli.

Avvertenza:

Una copia della distinta dei candidati e proponenti per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato dovrà essere inviata pure al seguente indirizzo di posta elettronica: di-votazioni@ti.ch, impiegando i modelli in internet.

Art. 6 Dichiarazione di accettazione della candidatura e obbligo di presentazione del casellario giudiziale del candidato (artt. 60 cpv. 2 e 3 LEDP e 24 RALEDP)

Alla proposta di candidatura devono essere unite la dichiarazione di accettazione firmata in originale dal candidato e l'estratto del casellario giudiziale in originale.

In caso di candidatura sia al Gran Consiglio e sia al Consiglio di Stato devono essere presentate **due** dichiarazioni di accettazione separate. E' sufficiente presentare la dichiarazione di accettazione in **una sola copia, firmata in originale**.

Per le persone candidate sia al Gran Consiglio, sia al Consiglio di Stato è **sufficiente un solo esemplare in originale** dell'estratto del casellario giudiziale.

È valido ai fini della presentazione della candidatura l'estratto del casellario giudiziale rilasciato **nei sei mesi precedenti la data dell'elezione**.

Per le elezioni cantonali del 1° aprile 2007 **sono validi** gli estratti rilasciati a partire **dal 1° ottobre 2006**.

Il casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. La **mancata presentazione del casellario giudiziale** del candidato comporta **lo stralcio della candidatura** se nel termine di **tre giorni** fissato dal Consiglio di Stato per rimediare a semplici vizi formali non vi si provvede (art. 62 LEDP).

La Cancelleria dello Stato pubblicherà nel Foglio ufficiale **al più tardi quattro settimane prima la data dell'elezione** l'elenco dei candidati riportando ciò che risulta nell'estratto del casellario giudiziale.

Art. 6 Proponenti (art. 58 LEDP)

Le proposte di candidati devono essere firmate da almeno **50 (cinquanta) elettori**.

I proponenti (elettori) devono **firmare** la proposta e indicare **di proprio pugno cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno), domicilio e firma**.

I proponenti devono essere **cittadini svizzeri, di diciotto anni compiuti e iscritti nel catalogo elettorale**.

Un elettore non può firmare più di una proposta per il medesimo potere da eleggere, né ritirare la sua firma dopo il deposito. Se un proponente ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

Il cittadino ticinese all'estero che risulta iscritto nel catalogo elettorale può sottoscrivere la proposta di candidatura (art. 34 LEDP e 34 RALEDP).

Art. 7 Rappresentanza dei proponenti (art. 59 LEDP)

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

È necessario l'accordo del rappresentante esplicitamente autorizzato, o in sua mancanza, dell'accordo di tutti i proponenti e dei candidati per il ritiro della proposta, per la riduzione del numero dei candidati per permettere l'elezione tacita (art. 63 LEDP) e per la facoltà di ulteriore designazione in caso di seggi in più spettanti al gruppo (art. 95 LEDP).

Art. 8 Cauzione (artt. 61 LEDP e 25 RALEDP)

All'atto del deposito della proposta è dovuta **una cauzione in contanti di fr. 2000.– per ogni potere da eleggere: una per il Consiglio di Stato e una per il Gran Consiglio**. La cauzione è restituita se la lista raggiunge il **2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è eletto**. Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione scritta attestante l'ora, la data, e il numero progressivo del deposito.

Art. 9 Rappresentanza regionale per l'elezione del Gran Consiglio (art. 73 LEDP)

I gruppi hanno diritto alla rappresentanza regionale (circondari elettorali) per l'elezione del Gran Consiglio. La rappresentanza regionale non è obbligatoria. Si può far uso interamente della facoltà prevista dall'art. 73 LEDP, oppure solo parzialmente (due circondari elettorali, tre circondari elettorali, ecc.) oppure rinunciandovi (circondario unico).

Art. 10 Esame delle proposte, ineleggibilità e incompatibilità delle cariche (artt. 62, 87 e 160 LEDP; art. 54 Cost. cant.)

Si rimanda all'art. 62 LEDP per l'esame delle proposte di candidature, la modifica delle medesime e ogni altra notifica all'Autorità competente.

Il Consiglio di Stato decide sull'ineleggibilità di cittadini condannati alla pena della reclusione e di detenzione per crimini o delitti contrari alla dignità della carica al momento del deposito delle candidature.

I motivi di incompatibilità delle cariche sono disciplinati dall'art. 54 Cost. cant.

Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell'ordine giudiziario. Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio.

I Consiglieri di Stato e i magistrati dell'ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.

La legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri.

La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le eccezioni.

L'art. 111a LEDP regola l'incompatibilità per funzione dei docenti cantonali il cui onere di insegnamento non superi il 50%. Nell'applicazione di questa norma, farà stato l'impegno effettivo di tempo di lavoro, indipendentemente dallo Statuto che regolerà il rapporto di lavoro (incarico, mandato, nomina).

Art. 11 Ritiro di proposte di candidatura (artt. 63 e 160 LEDP)

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, **entro le ore 18.00 di lunedì 19 febbraio 2007**. In questo giorno la **Cancelleria dello Stato rimarrà aperta dalle ore 14.00 alle ore 18.00**.

Art. 12 Rinuncia alla candidatura (artt. 64 LEDP e 26 RALEDP)

Ogni candidato può dichiarare al Consiglio di Stato, per iscritto **entro giovedì 15 febbraio 2007 alle ore 18.00** (entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte) che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta. La rinuncia alla candidatura, di cui all'art. 64 LEDP, non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti. La rinuncia del candidato non deve essere sottoscritta dai proponenti.

Art. 14 Proposte definitive, liste e pubblicazione (artt. 66, 67 e 27 RALEDP)

Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite **entro le ore 18.00 di lunedì 19 febbraio 2007**. Le proposte definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

Le liste con il nome dei proponenti, sono pubblicate con i nomi dei proponenti nel Foglio Ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato.

L'ordine di successione dei vari gruppi nella scheda è determinato, di volta in volta, mediante sorteggio, dal Consiglio di Stato. In caso di elezioni contemporanee, un gruppo ha diritto allo stesso rango per le liste presentate per i due consessi (Gran Consiglio e Consiglio di Stato). Il Consiglio di Stato ne fissa le modalità.

I candidati ricevono, all'interno del gruppo, un numero progressivo a partire dal numero 1. L'ordine di successione dei candidati in ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta.

Se i proponenti non vi provvedono alla numerazione vale l'ordine alfabetico (art. 66 cpv. 5 LEDP).

Art. 15 Giorni e orari di voto (art. 27 cpv. 2 e 3 LEDP)

Di regola, le operazioni di voto hanno luogo nei giorni di:

- **venerdì 30 marzo 2007**
- **sabato 31 marzo 2007**
- **domenica 1° aprile 2007**

Con il nuovo art. 27 cpv. 2 e 3 LEDP, in vigore dal 1° gennaio 2007, compete al Municipio stabilire i giorni e gli orari di voto in particolare:

- a. in tutti i Comuni gli uffici elettorali sono aperti almeno **quattro ore**, di cui due la domenica tra le 10.00 e le 12.00 e una il venerdì o il sabato;
- b. gli uffici elettorali con più di 600 iscritti nel catalogo elettorale sono aperti almeno **due ulteriori ore**.

Il nuovo art. 27 cpv. 3 LEDP stabilisce **gli orari minimi di apertura** degli uffici elettorali per le elezioni: il Municipio può prevedere l'estensione dei giorni e degli orari di voto.

Il Municipio deve informare gli elettori dei nuovi orari di voto e dei giorni di apertura degli uffici elettorali tramite avviso allegato al materiale di voto, oppure mediante comunicato all'albo comunale o tramite la cancelleria comunale.

Art.16 Agevolazioni di voto

a) Voto accompagnato (artt. 30 LEDP e 29 RALED)

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. L'accertamento dell'incapacità fisica avviene ad opera dell'ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.

b) Voto anticipato (artt. 31 LEDP, 30 e 31 RALEDP)

L'avente diritto di voto può votare all'ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell'apertura ufficiale delle operazioni di voto per qualsiasi elezione a partire dal **penultimo lunedì antecedente il giorno della votazione o dell'elezione**. L'elettore che intende votare nelle forme del voto anticipato deve presentare la richiesta scritta alla **Cancelleria comunale** del comune nel cui catalogo elettorale è iscritto, **almeno il giorno precedente a quello in cui chiede di votare**.

Il voto anticipato è permesso a partire **da martedì 20 marzo 2007 (lunedì 19 marzo 2007 – Festività di San Giuseppe)**.

Il Sindaco, chi ne fa le veci o il segretario comunale rilascia senza indugio l'autorizzazione in applicazione dell'art. 30 cpv. 2 RALEDP e il Municipio organizza le votazioni anticipate secondo quanto dispone l'art. 31 RALEDP.

c) Voto per corrispondenza (artt. 32, 33, 34 LEDP e 32, 33, 34 RALEDP)

L'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza per le elezioni cantonali, tramite il servizio postale, a condizione che sia:

- a) impedito a recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti nel Cantone Ticino;

- b) impedito a recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un'attestazione di degenza;
- c) impedito di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per malattia o incapacità fisica;
- d) detenuto in un carcere sito nel Cantone;
- e) in servizio militare o prestò servizio nella protezione civile;
- f) cittadino domiciliato in Ticino residente in un altro Cantone o all'estero.

L'elenco degli ospedali, case anziani o istituti analoghi stabilito dal Consiglio di Stato è pubblicato nel **Foglio Ufficiale n. 68 del 25 agosto 2006**.

Procedura

L'elettore che intende votare per corrispondenza deve presentare la richiesta scritta alla Cancelleria comunale del Comune nel cui catalogo elettorale è iscritto **entro le ore 18.00 di lunedì 26 marzo 2007**.

Se il motivo che impedisce l'avente diritto di recarsi personalmente al locale di voto sopraggiunge successivamente, la richiesta può eccezionalmente essere presentata anche dopo la scadenza di tale termine, fino all'apertura degli uffici elettorali.

Nei casi di cui all'art. 32 LEDP, la richiesta deve essere accompagnata:

- per la lett. a) da una dichiarazione della direzione scritta del relativo istituto che attesti la degenza nello stesso. E' a disposizione un modulo elaborato dal Dipartimento delle istituzioni presso i singoli istituti di cura, case per anziani e altri istituti analoghi.
- per la lett. b) da una dichiarazione scritta del relativo istituto che attesti la degenza nello stesso;
- per la lett. c), da un certificato medico che attesti l'impedimento di recarsi personalmente al locale di voto;
- per le lett. d), e) e f) non è necessaria alcuna dichiarazione.

Le modalità del voto per corrispondenza sono disciplinate dall'art. 33 RALEDP.

Art. 17 Ticinesi all'estero (artt. 34 LEDP e 34 RALEDP)

Per i **cittadini ticinesi all'estero** si applicano per analogia le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza. Le Cancellerie comunali non appena in possesso delle schede ufficiali procedono immediatamente alla spedizione all'avente diritto al suo domicilio all'estero, a condizione che il cittadino ticinese all'estero abbia ossequiato la procedura di iscrizione presso una rappresentanza svizzera ed risulta iscritto nel catalogo elettorale.

Art. 18 Uffici elettorali, delegati, locali di voto e materiale di voto (artt. 20, 21, 38, 40 e segg. LEDP; 9, 15, 16, 17, 20 RALEDP)

Il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato.

Le operazioni di voto per le elezioni cantonali si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo comune. L'istituzione di più uffici elettorali e la loro sede sono pubblicati all'albo comunale a cura del Municipio.

Le competenze, la composizione e il funzionamento dell'ufficio elettorale comunale sono stabiliti dagli artt. 20, 21 LEDP e 9 e segg. RALEDP, ad eccezione del-

le operazioni di spoglio, di ricapitolazione e di proclamazione dei risultati, che sono riservate agli uffici cantonali di spoglio e all'ufficio di accertamento (art. 38, 40 e segg. LEDP).

La designazione e l'attività dei delegati dei gruppi sono disciplinate dagli artt. 23 LEDP e 15 RALEDP.

Per quando riguarda gli edifici, i locali di voto e le urne si rimanda agli artt. 24 LEDP, 16 e 17 RALEDP.

Art. 19 Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto (artt. 28 LEDP e 21 RALEDP)

Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Il materiale viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale e analogamente si procede nel caso di voto anticipato.

Art. 20 Stampa e fornitura materiale di voto ai Comuni (artt. 25 LEDP e 20 RALEDP)

Il Dipartimento delle istituzioni provvede alla stampa, alla fornitura delle schede o dell'altro materiale di voto occorrente ai Comuni.

La scheda ufficiale per le elezioni contiene, oltre alla data dell'elezione, la designazione del potere da eleggere, la denominazione e il numero dei gruppi, il cognome, il nome e il numero dei candidati.

Art. 21 Distribuzione del materiale di voto (art. 26 LEDP)

Il Municipio invia al domicilio dell'elettore **al più tardi entro venerdì 22 marzo 2007 (10 giorni prima la data dell'elezione)** le schede facsimile per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, l'elenco dei candidati e le istruzioni di voto. Fatta eccezione per i casi in cui è autorizzato il voto per corrispondenza, non ha luogo l'invio delle schede ufficiali al domicilio degli elettori per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

Le schede vengono ritirate dagli elettori all'ufficio elettorale al momento delle operazioni di voto.

Le schede facsimile sono confezionate in bianco e nero in modo da non originare possibili confusioni.

Art. 22 Esercizio del diritto di voto: legittimazione (artt. 29 e 37 LEDP e 28 RALEDP)

L'elettore si presenta all'ufficio elettorale, se necessario, documenta la propria identità presentando il passaporto, la carta d'identità o altro documento che consente la sua identificazione.

All'avente diritto di voto viene consegnata una scheda per ogni tipo di elezione, con le quali si reca nella cabina elettorale per esprimere il voto.

È raccomandato l'uso delle penne a biglia di colore nero di cui sono dotate le cabine elettorali.

Una volta votato, l'elettore si reca direttamente alle urne e consegna le schede al Presidente dell'Ufficio elettorale per l'**apposizione del timbro di controllo e le depone** nelle rispettive urne.

L'elettore può ottenere dell'altro materiale di voto (scheda) dall'ufficio elettorale se giustifica d'aver errato nell'espressione del voto.

In tale evenienza la scheda viene distrutta e ciò deve essere menzionato nell'elenco dei votanti.

Art. 23 Espressione del voto (art. 37 LEDP)

L'elettore può far uso delle seguenti possibilità per esprimere il voto:

Con intestazione della lista

L'elettore vota di proprio pugno esprimendo il voto per la lista prescelta: apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione (sigla) della lista prescelta. Può esprimere voti preferenziali sia a candidati della lista prescelta sia a candidati di altre liste, appone una croce nelle caselle che affiancano i nomi dei candidati prescelti. Nella **scheda con intestazione della lista**, se i voti preferenziali superano il limite massimo consentito, tutte le preferenze sono annullate: **la scheda rimane comunque valida e viene considerata quale scheda "secca"**.

Senza intestazione della lista

L'elettore deve porre una croce nella casella "Senza intestazione".

L'elettore vota di proprio pugno esprimendo il voto a singoli candidati, senza dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti. L'omissione della croce nella casella "Senza intestazione" non è motivo di nullità della scheda.

Nella **scheda senza intestazione della lista**, se i voti preferenziali superano il massimo consentito, le preferenze sono cancellate e la scheda è considerata **nulla**.

Per le modalità di espressione del voto e del valore della scheda senza intestazione della lista, si rinvia al messaggio n. 5220 del 13 marzo 2002 e ai rapporti parziali di maggioranza e minoranza R1 e 5220 R2 del 15 maggio 2002 e ai rapporti di maggioranza e minoranza del 27 novembre 2001 sull'iniziativa parlamentare 29 novembre 1999 presentata nella forma generica da Tullio Righinetti nonché al documento «Scheda con e senza intestazione della lista» allestito dalla Cancelleria dello Stato e pubblicato internet www.ti.ch/diritti-politici.

Art. 24 Voti preferenziali (artt. 37 cpv. 2 LEDP)

Per ogni scheda il limite massimo dei voti preferenziali é fissato come segue:

- a) fino ad un massimo di **cinque** per l'elezione del Consiglio di Stato;
- b) fino ad un massimo di **novanta** per l'elezione del Gran Consiglio.

Art. 25 Nullità delle schede (art. 44 cpv. 1 LEDP)

Sono nulle le schede che

- portano segni di riconoscimento;
- recano espressioni estranee all'elezione;
- non ufficiali;
- illeggibili;
- non sono intestate a una lista e il numero dei voti preferenziali supera quello dei seggi da attribuire;

- completate o modificate non a mano;
- nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali.

Art. 26 Sospensione, chiusura delle operazioni di voto e trasporto delle schede votate (art. 46 LEDP)

Alla chiusura definitiva delle operazioni di voto i membri dell'ufficio elettorale, i segretari, il personale ausiliario designato dal Municipio e i delegati dei gruppi procedono al conteggio delle schede, alla verifica dell'elenco dei votanti con le schede rinvenute nell'urna, alla stesura del verbale, a chiudere a chiave ed a sigillare la cassetta delle schede. L'ufficio elettorale comunale, terminate le operazioni di sua competenza e prima di sciogliersi, trasmette all'ufficio cantonale di spoglio il verbale delle suddette operazioni, l'elenco dei votanti e le schede votate e non votate rinvenute nell'urna. Il trasporto delle schede e la consegna agli uffici cantonali di spoglio avviene a cura della Polizia cantonale.

Art. 27 Istruzioni e direttive

Il Dipartimento delle istituzioni darà alle autorità e agli elettori le istruzioni circa la composizione degli uffici elettorali, la designazione e l'attività dei delegati dei gruppi, le modalità delle operazioni di voto e dell'espressione del voto, la custodia del materiale di voto, le agevolazioni di voto, la consegna delle cassette contenenti le schede votate ed ogni altra che si ritenesse opportuna.

Art. 28 Spedizione del materiale necessario

Il Dipartimento delle istituzioni é incaricato della spedizione del materiale necessario.

Art. 29 Rimedi di diritto contro gli atti della procedura preparatoria (art. 163 LEDP)

Contro ogni atto nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato.

Per gli atti di procedura preparatoria si intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee comunali e la chiusura delle operazioni di voto.

Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare. Il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile, riservato il ricorso a norma degli artt. 164 e 165 LEDP.

Art. 30 Rimedi di diritto (art. 165 LEDP)

I ricorsi contro le elezioni cantonali devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

Art. 31 Sanzioni disciplinari (art. 167 LEDP)

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5000.– ai membri degli Uffici elettorali colpevoli di inosservanza della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e delle relative norme di applicazione.

Art. 32 Pubblicazione

Il presente decreto é pubblicato nel Foglio Ufficiale e serve di formale avviso alle autorità ed ai cittadini.

Bellinzona, 12 dicembre 2006

Per il Consiglio di Stato:
Il presidente, **L. Pedrazzini**
Il cancelliere, **G. Gianella**